



Il Presidente

Al Commissario Straordinario della OMISSIS

OMISSIS

PEC: OMISSIS

Fasc. UVMACT n. 2022-851/FG

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: OMISSIS- Vigilanza su segnalazione- Conclusione del procedimento di vigilanza avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Vigilanza in materia di Trasparenza - Raccomandazione

Con riferimento al procedimento di vigilanza avviato nei confronti dell'OMISSIS con nota prot. del OMISSIS, si comunica quanto segue.

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 27 luglio 2022, nonostante il mancato riscontro dell'ente alle richieste di ANAC circa la completezza dei dati di cui al d.lgs. n. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, ha disposto, allo stato attuale, la definizione del procedimento di vigilanza in oggetto in ragione dei cambiamenti alla *governance* dell'ente intervenuti nelle more dello stesso. Da una ricognizione del sito web istituzionale è stata, infatti, accertata la nomina di Codesto Commissario Straordinario con OMISSIS, alla quale sembrerebbe seguire una complessiva riorganizzazione dell'ente.

Alla luce della peculiare situazione sopra descritta si invitano, dunque, i nuovi organi competenti a provvedere, quanto prima, al completo allineamento dell'ente alla disciplina in materia di trasparenza.

In particolare si raccomanda l'inserimento delle informazioni di cui all'art. 14, comma 1- bis, del d.lgs. n. 33/2013 per i dirigenti dell'ente anche con riferimento ai dati pregressi, alla completa pubblicazione delle informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato all'interno della sottosezione Altri contenuti-Acceso civico, all'aggiornamento del nominativo del soggetto individuato quale RPCT nella sottosezione dedicata.

L'Autorità si riserva di avviare una successiva attività di monitoraggio per verificare l'adeguamento della OMISSIS alle disposizioni legislative in materia di trasparenza.

Con riguardo agli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del servizio sanitario nazionale si ricorda che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della ultima

UFFICIO PER LA VIGILANZA
IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (UVMACT)

T +39 06 367231

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma

giurisprudenza sul punto, i dirigenti che rivestono le posizioni di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo in quanto titolari di posizioni apicali, sono interamente assoggettati all'art. 14, co. 1, ivi compresa la lett. f); al contrario i dirigenti di strutture semplice e complessa non sono assoggettati alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Le pubbliche amministrazioni, inoltre, pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, unitamente alla dichiarazione della situazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi resa successivamente alla cessazione, come di seguito nel dettaglio si rappresenta.

Con riferimento ai dati patrimoniali che devono essere pubblicati dopo la cessazione dell'incarico si precisa che gli stessi sono quelli concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico.

Quanto alle dichiarazioni reddituali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) si evidenzia come i soggetti cessati dall'incarico, ove tenuti, debbono depositare, a fini della successiva pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2021 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2021), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021.

Decorsi i termini sopra specificati, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante richiesta di accesso civico generalizzato.

Si ricorda, infine che, rimangono totalmente esclusi dall'applicazione dell'art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono alcuna delle posizioni indicate all'art. 41, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

A conclusione della presente nota si informa che l'Ufficio Attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza dell'Autorità fornisce, nei termini previsti dal Regolamento, supporto e collaborazione alle amministrazioni per risolvere questioni interpretative su cui l'Autorità si è già espressa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Si allegano, ad ogni buon conto, le precedenti richieste inerenti all'istruttoria in oggetto inviate dall'Autorità a codesta Amministrazione.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Presidente

FG

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 5 agosto 2022